

L'Unione Europea



contro le discriminazioni

Chiara Favilli
Altrodiritto - 2014

Articoli 18 e 157 TFUE

- Divieto di discriminazione per motivi di nazionalità
- Divieto di discriminazione per motivi di sesso (retribuzione e trattamento)

Articolo 18 TFUE dal 1999

Base giuridica per l'adozione di misure per combattere le discriminazioni fondate su:

- sesso
- razza od origine etnica
- religione o convinzioni personali
- handicap
- età
- tendenze sessuali

Art. 10 TFUE dal 2009

- Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Attuazione

- Direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Dir. 2000/43/CE)
- Direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (Dir. 2000/78/CE)
- Direttiva 2006/54/UE

L'Unione Europea



contro le discriminazioni

La direttiva 2000/43/UE

Campo d'applicazione materiale

- Lavoro
 - Accesso al lavoro
 - Orientamento professionale e formazione
 - Condizioni d'occupazione e di lavoro
 - Adesione alle organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro
- Istruzione
- Protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria
- Benefici sociali
- Accesso alla fornitura di beni e servizi, incluso l'alloggio

Campo d'applicazione personale

La direttiva si applica a tutte le persone:

- **Fisiche**
- **Giuridiche**
- **Settore pubblico e privato**

Campo d'applicazione personale

- Non si applica al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità
- Non pregiudica le disposizioni su ingresso e residenza di cittadini di Paesi terzi e apolidi
- Non pregiudica il trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi interessati

Definizioni

- Discriminazione diretta
- Discriminazione indiretta
- Molestia
- Ordine

Discriminazione diretta

- Trattamento sfavorevole di una persona rispetto ad un'altra per motivi di razza od origine etnica
- Comparazione tra singoli
- Non c'è possibilità di giustificazione del comportamento

Discriminazione indiretta

- Trattamento sfavorevole di persone a causa di una disposizione, criterio o prassi solo apparentemente neutri ma svantaggiosa per una persona per motivi di razza e origine etnica
- Possibilità di giustificazione oggettiva in presenza di una finalità legittima e di mezzi appropriati e necessari

Molestia

- Comportamento indesiderato adottato per motivi elencati nell'art. 13 ed avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo

Ordine di discriminare

- Costituisce anch'esso una discriminazione

Eccezioni

- Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa
- Azioni positive

Difesa dei diritti

- Diritto alla protezione legale contro le discriminazioni procedure amministrative/giurisdizionali
- Diritto di azione da parte di associazioni, organizzazioni per conto o a sostegno della vittima e con il suo consenso
- Rinvio alla legislazione nazionale per l'individuazione di tali organizzazioni

Difesa dei diritti

- Onere della prova: parziale inversione
- Protezione delle vittime
- Sanzioni - efficaci, proporzionate e dissuasive

Dialogo Sociale

- Promozione del dialogo sociale (per incoraggiare accordi sul posto di lavoro, codici di condotta, etc)
- Dialogo con le ONG (per promuovere più largamente il principio della parità di trattamento)

Attuazione

- Gli Stati possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli
- Le direttive non possono costituire motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dagli Stati

Attuazione in Italia

- D. Lgs. 215/2003
- Ancora vigenti:
 - Art. 43-44 TU 286/1998
 - Art. 15 Statuto dei lavoratori
- Modifiche: art. 28 d.lgs. 2011/150
 - Rito sommario di cognizione
 - Misure specifiche
 - Es. in materia di ricorsi da parte di enti collettivi

D. lgs. 215/2003

- Nozioni
 - Riproduzione quasi letterale testo della direttiva
 - Giustificazioni
 - Molestia
- Ambito di applicazione
 - Riproduzione letterale testo della direttiva
- Difesa dei diritti
 - Disposizioni specifiche e ora rinvio all'art. 28 d.lgs. 150/2011; fatto salvo l'art. 44 T.U. 286/1998

Problemi

- Coordinamento tra testi normativi
- Nazionalità
- Dialogo sociale

Organismi specializzati

Articolo 13 dir. 200/43/CE

- Organismi per la promozione della parità di trattamento indipendentemente della razza e dell'origine etnica
 - Assistenza indipendente alle vittime di discriminazione
 - Inchieste indipendenti
 - Relazioni indipendenti e raccomandazioni

UNAR

Art. 7 D.lgs. 215/2003

- Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica
- Svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione

Carta dei diritti fondamentali UE

- *Articolo 20* **Uguaglianza davanti alla legge**
- *Articolo 21* **Non discriminazione**
 - 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
 - 2. Nell'ambito d'applicazione dei Trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità